

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 7893/2022 r.g. proposto da:

e

, rappresentati e difesi

PEC:giancarlo.altavilla@pecordineavvocatipisa.it)

ed

elettivamente

domiciliati presso il suo studio sito in

.

- **ricorrenti** -

contro

Fallimento "RE.CO. Edilizia Srl" (pi 01606790507), con sede in Pontedera

– RF 42/2018), in persona del

, rappresentato e difeso

elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in San Miniato (PI), Via

in atti.

- **controricorrente** -

avverso il decreto del 15/2/2022 reso dal Tribunale di Pisa nel giudizio di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento della Società RE.CO. Edilizia s.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. La società "RE.CO. Edilizia Srl", quando ancora era in bonis, intraprendeva un intervento di rigenerazione urbana che prevedeva la demolizione di un preesistente opificio industriale e la costruzione, in sua sostituzione, di un fabbricato residenziale destinato a ospitare diverse unità abitative. Tale manufatto veniva realizzato in parziale sopraelevazione e avanzamento rispetto al confine con la proprietà limitrofa di Massimiliano Benvenuti e Clara Valori, determinando una violazione delle distanze legali previste sia dal codice civile che dalla normativa urbanistica locale.

2. Massimiliano Benvenuti e Clara Valori proponevano, pertanto, un'azione di denuncia di nuova opera e un successivo giudizio di merito volto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

3. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 755/2015, accertava l'illiceità dell'opera e condannava la RE.CO. Edilizia S.r.l. alla demolizione della porzione di fabbricato eccedente e all'arretramento dello stesso fino al rispetto delle distanze legali, disponendo altresì il risarcimento del danno per equivalente, liquidato equitativamente in € 8.000,00. Detta statuizione veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2899/2017, la quale gravava ulteriormente la società soccombente delle spese di lite quantificate in € 12.000,00.

4. Nelle more del giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte, interveniva la sentenza dichiarativa di fallimento della RE.CO. Edilizia S.r.l..

4.1 Il giudizio veniva riassunto nei confronti della curatela e si concludeva con il rigetto dei ricorsi della società e dei suoi aventi causa, rendendo definitivo il giudicato sulla demolizione.

5. Sulla base del predetto titolo giudiziale irrevocabile, Massimiliano Benvenuti e Clara Valori presentavano domanda di insinuazione al passivo

fallimentare, chiedendo: - l'ammissione del credito corrispondente al costo necessario per l'esecuzione materiale della demolizione e dell'arretramento (obbligo di fare monetizzato); - l'ammissione del credito risarcitorio di € 8.000,00; - l'ammissione del credito per spese legali dei gradi di merito, pari a € 12.000,00.

6. Il Giudice Delegato ammetteva in via chirografaria le ultime due voci, ma rigettava integralmente la domanda relativa ai costi di demolizione. Secondo l'organo fallimentare monocratico, l'obbligazione di fare non sarebbe suscettibile di insinuazione al passivo, dovendo il terzo danneggiato avvalersi degli strumenti dell'esecuzione forzata ordinaria ex art. 612 c.p.c., previa valutazione di opportunità del curatore.

7. Il Tribunale di Pisa, investito dell'opposizione ex art. 98 L. Fall., ha respinto la relativa impugnazione con decreto del 15/2/2022.

7.1 Il collegio pisano ha ritenuto infondata la pretesa di "stimare e ammettere al passivo" l'importo pari al costo della demolizione, rilevando l'inesistenza di un credito pecuniario attuale. A giudizio del Tribunale, dalla condanna alla demolizione non sarebbe emersa una posta creditoria insinuabile, bensì una mera situazione soggettiva attiva che imponeva alla curatela un comportamento materiale.

7.2 Il Tribunale escludeva, infine, la fungibilità tra la titolarità di un obbligo di fare e il credito pecuniario corrispondente ai costi per la sua esecuzione, configurando quest'ultimo come un mero "onere interno" al fallimento, incidente sulla ripartizione dell'attivo, ma inidoneo a generare un diritto di credito in capo al terzo.

7.3 Il Tribunale ha inoltre rigettato la censura relativa alla tardività dell'insinuazione, ritenendo assorbente il fatto che, non essendovi riparti in corso per i creditori chirografari, sarebbe mancante l'interesse ad accertare la scusabilità del ritardo. Infine, ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite (50%) in ragione della "peculiarità della questione trattata".

8. Il decreto, pubblicato il 15/2/2022, è stato impugnato da Massimiliano Benvenuti e Clara Valori con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento RE.CO. Edilizia S.r.l. ha resistito con controricorso.

8.1 Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti affidano la propria impugnazione a tre motivi:

1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 59 e 95 l. fall., nonché dell'art. 2931 c.c.. Si denuncia l'errore del Tribunale nel negare l'ammissibilità dell'insinuazione a carattere "prenotativo" o di "accantonamento". I ricorrenti sostengono che l'obbligo di demolizione, consacrato in un giudicato reale, deve essere tradotto in valore pecuniario per consentire alla massa di sostenere le spese di ottemperanza (spontanea o coartata). In mancanza di tale accantonamento, l'integrale distribuzione dell'attivo ai creditori concorrenti renderebbe la sentenza di demolizione del tutto inutile, svuotando di effettività la tutela giurisdizionale del creditore.

2. Secondo motivo: error in iudicando ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo. Si contesta la mancata valutazione della relazione periodica del Curatore, in cui il fabbricato illecito veniva stimato come "posta attiva" al lordo dei costi di demolizione. I ricorrenti evidenziano come la Curatela abbia omesso di considerare la scadenza del piano di recupero e l'impossibilità di riedizione dell'opera, fornendo una rappresentazione falsata della solvibilità della procedura.

3. Terzo motivo: Violazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 111 Cost. in ordine alla statuizione sulle spese. Si lamenta l'ingiustizia della condanna parziale alle spese a fronte di una "giustizia faticosamente ottenuta" e di una questione giuridica di assoluta novità.

3.1 Le obiezioni sollevate dai ricorrenti nel primo motivo sono fondate ed il loro accoglimento determina l'assorbimento dei restanti due motivi di ricorso. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 51 l. fall., "salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento".

Ebbene, tale disposizione normativa impedisce di ritenere praticabile la soluzione predicata dal Tribunale, e cioè quella di dare esecuzione

all'obbligazione di facere portata dal titolo giudiziale sopra ricordato in premessa (sentenza di condanna della società poi dichiarata fallita all'arretramento di un edificio), secondo la procedura prevista dagli artt. 612 e segg. c.p.c. per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare. Ed invero, dal momento della declaratoria di fallimento tutte le azioni esecutive e cautelari devono ritenersi inammissibili ovvero improseguibili, se già iniziate prima del fallimento.

3.2 In tali casi soccorre, invece, il disposto normativo dettato dall'art. 59 l. fall., a tenore del quale "i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento".

Ne consegue che, in presenza di una prestazione di facere non adempiuta da parte del fallito (qui portata da un titolo giudiziale, contenente la condanna all'arretramento di un edificio), l'unico strumento di tutela - in presenza del divieto ex art. 51 l. fall. di azionare in sede esecutiva la pretesa inadempita (e dunque, nella specie, la procedura prevista dagli artt. 612 e segg. c.p.c.) - rimane quello della "conversione" di tale obbligazione nel corrispettivo pecuniario determinato dal calcolo, al momento della dichiarazione di fallimento, delle spese necessarie per l'adempimento della stessa prestazione rimasta ineseguita. Tale accertamento, potendo richiedere anche l'esperimento di mezzi di prova (quale, in particolare, una C.t.u.), dovrà intervenire in sede endoconcorsuale (verifica del passivo ed eventuale successiva fase oppositiva), nel pieno contraddittorio incrociato dei creditori e non già nella sede esecutiva individuale, per come invece indicata dal Tribunale nella procedura di cui all'art. 612 c.p.c..

3.3 La norma, cui fare dunque riferimento (art. 59 l. fall.), spiega in modo chiaro che i "crediti non scaduti" concorrono secondo il loro valore "alla data della dichiarazione di fallimento". La circostanza che il tempo di riferimento - per la valutazione, ai fini del concorso, dei crediti "aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro" - sia quello della data della sentenza di fallimento fonda il principio della necessità della "conversione" in denaro della detta prestazione, quale condizione indispensabile per la partecipazione al

concorso. E ciò al fine di garantire una duplice tutela: i) del creditore, che ha la possibilità di insinuarsi subito al passivo e di partecipare ai riparti, senza rischiare, che nelle more della procedura ex art. 612 c.p.c., l'attivo si disperda; ii) degli stessi creditori concorrenti, che vedono cristallizzarsi non solo il loro credito non privilegiato alla data del fallimento, ma anche il credito di una prestazione di fare altrui.

Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: *"Ai sensi degli artt. 51 e 59 l. fall., la prestazione di una obbligazione di fare, portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo (nella specie, sentenza di condanna della società poi dichiarata fallita all'arretramento di un edificio per violazione della normativa sulle distanze), deve essere insinuata al passivo fallimentare per il controvalore pecuniario del predetto obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l'esecuzione delle operazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo rimasto non eseguito"*.

Si impone, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della vicenda processuale alla luce del principio di diritto qui affermato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026

Il Presidente